



**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

*Via Catullo 17 65127 Pescara*

**Pescara, 20/10/2017**

**Prot n° 0269585/17**

Ad AGEA  
Area Coordinamento  
**c.a. Dr. Renzo Lolli**  
Servizio Domanda Unica e OCM  
**c.a. Dr. Maurizio Piomponi**  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)  
[direttore.coordinamento@agea.gov.it](mailto:direttore.coordinamento@agea.gov.it)

**Oggetto: applicazione DM 26/2/2015 n° 1420 – carico UBA: QUESITO**

Si premette che, nell'ambito della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 1307/2013 ai fini dei pagamenti diretti agli agricoltori, con DGR 6/7/2015 n° 583, questa Regione aveva determinato il carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM 26/2/2015 n° 1420.

La formulazione adottata allo scopo nell'atto deliberativo letteralmente così recita:

*“ di stabilire che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto per ettaro di pascolo permanente , utile alla definizione del mantenimento di una superficie agricola di cui all'art. 2 e alla definizione dell'attività agricola minima di cui all'art.3 del Decreto n. 1420 del 28/2/2015, sia pari a 0,1 UBA/ha per anno riferito a 60 gg. di pascolo”.*

Così formulato, il testo si è prestato a dubbi interpretativi, con l'effetto di sospendere o addirittura di risolvere negativamente talune domande di pagamento prodotte da allevatori abruzzesi al fine dell'assegnazione dei titoli definitivi PAC 2014-2020 utili ai pagamenti della domanda Unica.

E' pertanto intenzione di questa Regione promuovere un chiarimento interpretativo, in forma di deliberazione della Giunta regionale, nel senso di specificare che il carico di 0,1 UBA/ha è riferito all'anno intero, per cui rispetto al periodo di pascolamento minimo di 60 giorni si riduce a 0,016 UBA.

Tale linea interpretativa trae conforto dai chiarimenti resi dal MIPAAF con nota DG PIUE n° 3411 del 29/5/2015 ed è in linea con gli studi condotti dal CREA.

Poiché peraltro l'interpretazione così resa avrebbe valore ex tunc, alla luce dei noti principi dottrinari in base ai quali la retroattività di un atto amministrativo, di regola vietata, è invece consentita allorquando, pur producendo effetti vantaggiosi per taluno, non pregiudichi altri, si chiede di conoscere quali esiti applicativi potrebbe avere l'adozione dell'interpretazione in questione a cura di codesto ufficio nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli utili per la fase di programmazione in corso.

E' infatti evidente, alla luce delle attese degli allevatori, l'inopportunità dell'assunzione di atti che, non potendo soddisfarle, risulterebbero *inutiliter acta*.

Considerata l'urgenza, si prega di fornire riscontro al più presto.

Distinti saluti

***Il Direttore del Dipartimento***

***Dott. Antonio Di Paolo***

Firmato digitalmente